

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-7140 del 15/12/2025
Oggetto	D.P.R. n. 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) richiesta dalla Ditta VITTORIA BIOENERGIA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA, per la MODIFICA SOSTANZIALE dell'attivita' autorizzata con atto di A.U.A. n. DET-AMB-2016-3407 del 19.09.2016, come modificato con atto n. DET-AMB-2024-3200 del 04.06.2024, relativa alla riconversione dell'impianto esistente di produzione di biogas in un impianto di produzione di biometano con capacita' produttiva di 500 Sm3/h, localizzato nel Comune di Argenta (FE), Via Tamerischi n. 16.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7435 del 15/12/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno quindici DICEMBRE 2025 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 1718/2025/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 - Adozione dell'**Autorizzazione Unica Ambientale** (A.U.A.) richiesta dalla Ditta **VITTORIA BIOENERGIA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA**, per la MODIFICA SOSTANZIALE dell'attività autorizzata con atto di A.U.A. n. DET-AMB-2016-3407 del 19.09.2016, come modificato con atto n. DET-AMB-2024-3200 del 04.06.2024, relativa alla riconversione dell'impianto esistente di produzione di biogas in un impianto di produzione di biometano con capacità produttiva di 500 Sm³/h, localizzato nel Comune di Argenta (FE), Via Tamerischi n. 16, sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

1. **Autorizzazione agli scarichi di acque reflue** di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
2. **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Codice dell'Ambiente;
3. **Comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del Codice dell'Ambiente** per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
4. **Comunicazione o nulla osta relativi all' impatto acustico** di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della Legge 26 Ottobre 1995, n. 447;

Il Dirigente del Servizio SAC di Arpae-Ferrara, Dott. Marco Roverati

VISTO CHE:

Il giorno 17.12.2024, la Ditta VITTORIA BIOENERGIA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA, con sede legale nel Comune di Milano (MI), Corso di Porta Vittoria n. 4, attraverso il proprio Legale Rappresentante, ha presentato al SUE dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, l'istanza per avviare il procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 - *Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale*, per la modifica sostanziale dell'attività riguardante l'esercizio di un impianto per la produzione di biometano con capacità produttiva di 500 Sm³/h, da realizzare nel Comune di Argenta (FE), Via Tamerischi n. 16, autorizzato con atto di A.U.A. n. DET-AMB-2016-3407 del 19.09.2016, come modificato con atto n. DET-AMB-2024-3200 del 04.06.2024;

L'istanza di A.U.A. sopra citata, fa parte della documentazione acquisita dallo stesso SUE nell'ambito della *Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 28/2011*, presentata dalla Ditta VITTORIA BIOENERGIA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA, per la realizzazione dell'impianto a biometano sopra indicato;

La documentazione relativa alla PAS sopra citata, è stata assunta agli atti del SUE dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, ai Protocolli n. 35254, 41836, 41837, 41838, 41839, 41840, 41841, 41843, 41844, 41848, 41849, 41850 in data 17.12.2024, trasmessa dallo stesso SUE con la nota Prot. n. 43148 del 31.12.2024 e acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2024/235808 del 31.12.2024;

Il progetto/impianto intende conseguire l'A.U.A. affinché sostituisca i titoli abilitativi settoriali ai punti 1., 2., 3. e 4., indicati in oggetto;

L'art. 2, comma 1, lettera b) prevede che l'Autorità competente è la Provincia o la diversa Autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel Provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

a far data dall' 01.01.2016, in applicazione dell'art. 16, comma 3, della Legge Regionale 30 Luglio 2015, n.13 - *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni* - di riordino istituzionale, le competenze per il rilascio dell'A.U.A. sono state trasferite ad Arpae;

Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) - Ferrara, con la nota Prot. n. PG/2025/9046 del 17.01.2025 trasmessa al SUE dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie ha, in particolare:

- comunicato, per le matrici di competenza, l'esito sostanzialmente positivo della verifica della completezza documentale;
- comunicato di rimanere in attesa di acquisire, da parte dello stesso SUE, i pareri di competenza del Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, quali:
 - * il parere di carattere Urbanistico e Sanitario, riguardante le emissioni in atmosfera;
 - * il parere sull'impatto acustico;
 - * il parere sullo scarico domestico;

Il SUE dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie:

- con la nota Prot. n. 1764 del 16.01.2025, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2025/8847 del 17.01.2025, ha, in particolare, trasmesso "Pareri e richieste di integrazioni con contestuale sospensione del procedimento";
- con la nota Prot. n. 2130 del 21.01.2025, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2025/11013 del 21.01.2025, ha, in particolare, trasmesso "Ulteriori pareri e Comunicazioni Enti e Gestori Pubblici Servizi";

Il Servizio Territoriale (ST) di Arpae - Ferrara, a seguito di richiesta del Servizio SAC con nota Prot. n. PG/2024/2700 del 08.01.2025, ha formulato la Relazione Tecnica Prot. n. PG/2025/21152 del 03.02.2025 nella quale, in particolare, ha espresso le proprie valutazioni in merito agli scarichi idrici, ritenendo non accettabile la proposta di gestione delle acque meteoriche di dilavamento e in merito alle emissioni in atmosfera, una valutazione favorevole, con prescrizioni e condizioni;

Arpae SAC – Ferrara con la nota Prot. n. PG/2025/24694 del 07.02.2025, ha trasmesso al SUE dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie. la Relazione del ST, Prot. n. 21152/2025 sopra citata, con la richiesta alla Ditta di presentare adeguata documentazione integrativa al fine di soddisfare quanto richiesto dallo stesso ST in merito alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento e di trasmettere altresì i risultati analitici relativi agli autocontrolli eseguiti negli ultimi tre anni, allo scarico delle acque di seconda pioggia;

Il SUE dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie:

- con la nota Prot. n. 5756 del 17.02.2025, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2025/30304 del 17.02.2025, ha trasmesso la nota avente ad oggetto "Proroga termini trasmissione integrazioni ed invio ulteriori pareri e comunicazioni Enti e Gestori Pubblici Servizi", a seguito di specifica richiesta della ditta, concedendo una proroga di 60 gg;
- con la nota Prot. n. 12114 del 10.04.2025, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2025/68652 del 10.04.2025, ha trasmesso la "Proroga ulteriore dei termini trasmissione integrazioni ed invio ulteriori pareri e comunicazioni Enti e Gestori Pubblici Servizi", concedendo una ulteriore proroga per un periodo di 90 giorni (15 Luglio 2025);

Il SUE dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, con la nota Prot. n. 27557 del 16.07.2025, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2025/128588 del 16.07.2025 ha trasmesso le integrazioni prodotte dalla Ditta e ulteriori pareri con riavvio dei termini del procedimento;

Il Servizio Territoriale (ST) di Arpae - Ferrara, a seguito di richiesta del Servizio SAC con nota Prot. n. PG/2025/130765 del 21.07.2025, ha formulato la Relazione Tecnica Prot. n. PG/2025/139805 del 01.08.2025 nella quale, in particolare, ha espresso le proprie valutazioni in merito agli scarichi idrici, ritenendo accettabile la proposta di gestione delle acque meteoriche di dilavamento presentata dalla Ditta, con condizioni;

Arpae SAC – Ferrara con la nota Prot. n. PG/2025/142671 del 06.08.2025, ha trasmesso al SUE dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie. la Relazione del ST Prot. n. 139805/2025 sopra citata, con la richiesta alla Ditta di presentare adeguata documentazione integrativa al fine di soddisfare le condizioni richieste dallo stesso ST in merito alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento e I risultati analitici delle acque di seconda pioggia, già richiesti, ma non presenti nella documentazione integrativa pervenuta;

Il SUE dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie con la nota Prot. n. 31980 del 11.08.2025, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2025/145125 del 11.08.2025, ha trasmesso la "Proroga ulteriore dei termini trasmissione integrazioni ed invio ulteriori pareri e comunicazioni Enti e Gestori Pubblici Servizi", concedendo una proroga di 70 gg (fino al 22.10.2025);

Il Servizio Sistemi Ambientali (SSA) di Arpae - Ferrara ha trasmesso all'Unione dei Comuni Valli e Delizie, al ST e al SAC di Arpae-Ferrara, il "Contributo impatto odorigeno e traffico indotto", Prot. n. PG/2025/145723 del 12.08.2025, con prescrizioni;

Il SUE dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, con la nota Prot. n. 33398 del 22.08.2025, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2025/150133 del 22.08.2025, ha trasmesso ulteriori pareri, tra cui il parere igienico-sanitario, con prescrizioni, dell'Azienda USL di Ferrara, Dipartimento Sanità Pubblica, UOC Igiene Pubblica Prot. n. 50872 del 12.08.2025;

Il SUE dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, con la nota Prot. n. 42149 del 08.10.2025, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2025/177570 del 08.10.2025, ha trasmesso ulteriori pareri, quali:

- il parere urbanistico favorevole, relativo alle emissioni in atmosfera Prot. n. 41274 del 03.10.2025 rilasciato dal Servizio Urbanistica della stessa Unione;
- il parere favorevole Prot. n. 41849 del 06.10.2025 rilasciato dal Servizio Ambiente della stessa Unione, riguardante gli scarichi domestici in corpo idrico superficiale (Scolo Vallone), con prescrizioni, l'impatto acustico, con prescrizioni e le emissioni odorogene, con prescrizioni;

Il SUE dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, con la nota Prot. n. 45941 del 28.10.2025, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2025/191548 del 29.10.2025, ha trasmesso "Nuova documentazione integrativa con ripresa/differimento dei termini del procedimento";

Il Servizio Territoriale (ST) di Arpae - Ferrara, a seguito di richiesta del Servizio SAC con nota Prot. n. PG/2025/192956 del 30.10.2025, ha formulato la Relazione Tecnica Prot. n. PG/2025/196545 del 05.11.2025 nella quale, in particolare, ribadisce quanto già espresso e cioè che, in ottemperanza di quanto stabilito dalla D.G.R. 286/05, tutte le acque di dilavamento delle aree scoperte soggette alla movimentazione delle materie prime e del digestato, ovvero le strade e i piazzali, se non sono inviate in testa all'impianto, ma scaricate nel corpo idrico devono essere depurate anche per il loro carico organico, manca quindi il trattamento del carico organico di queste acque di prima pioggia;

Arpae SAC – Ferrara con la nota Prot. n. PG/2025/199253 del 10.11.2025, ha trasmesso al SUE dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, la Relazione del ST Prot. n. 196545/2025 sopra citata, con la richiesta alla Ditta di presentare adeguata documentazione integrativa al fine di soddisfare quanto richiesto dal ST nella Relazione stessa;

Il SUE dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie:

- con la nota Prot. n. 49434 del 13.11.2025 (Prot. Arpae n. PG/2025/202247 del 14.11.2025), ha convocato la Conferenza dei Servizi (CdS) in modalità sincrona, ai sensi del dell'art. 13 del DL 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 e s.m.i., per il giorno 18.11.2025
- con la nota Prot. n. 50223 del 19.11.2025 (Prot. Arpae n. PG/2025/205183 del 19.11.2025) ha trasmesso il verbale della suddetta CdS, conclusasi con l'impegno, da parte del proponente, di produrre la documentazione aggiornata e concordata al fine di ottenere il parere favorevole del Comune di Argenta e l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) da Arpae SAC, superando così le problematiche evidenziate nei rispettivi pareri;
- con la nota Prot. n. 52122 del 01.12.2025 (Prot. Arpae n. PG/2025/212888 del 01.12.2025) ha trasmesso la documentazione integrativa presentata dalla Ditta a seguito delle richieste formulate nella CdS sopra citata;

Il Servizio Territoriale (ST) di Arpae - Ferrara, a seguito di richiesta del Servizio SAC con nota Prot. n. PG/2025/214098 del 02.12.2025, ha formulato la Relazione Tecnica Prot. n. PG/2025/215617 del 04.12.2025 nella quale, in particolare, esprime una valutazione favorevole alla proposta di gestione acque meteoriche di prima pioggia presentata dall'Azienda;

Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ha espresso il parere di propria competenza, Prot. n. 471 del 13.01.2025 (trasmesso dal SUE con la nota Prot. n. 1764/2025, precedentemente citata e confermato dallo stesso Consorzio con il parere Prot. n. 16247 del 01.08.2025, trasmesso dal SUE con la nota Prot. n. 31980/2025 precedentemente citata, che risulta favorevole limitatamente agli aspetti di conformità del progetto ai disposti regolamentari consorziali in materia di Polizia idraulica ed invarianza idraulica, mentre, risulta non favorevole per lo scarico nella rete di bonifica delle acque trattate in uscita dal sistema di depurazione in continuo delle acque di seconda pioggia, con le seguenti valutazioni:

Le acque di seconda pioggia provenienti dall'ampliamento in argomento saranno inviate al trattamento in continuo dimensionato ai sensi della D.G.R. 1860/2006. Il refluo così trattato verrà inviato a nuovo bacino di invarianza idraulica impermeabilizzato con telo HDPE e da qui, tramite l'esistente scarico S2, nello Scolo consorziale Vallone:

Verificata la situazione locale e quella del bacino sotteso dalla sezione d'alveo in cui è previsto lo scarico di cui trattasi, si può attestare che lo stesso, si inserirebbe in un punto della canalizzazione in cui la portata non è sufficiente a garantire la capacità autodepurativa del corpo ricettore.

In quel tratto, pertanto, non potendo garantire un deflusso idrico superiore a 20 cm per più di 10 mesi all'anno, il Consorzio esprime parere non favorevole.

Ai sensi di quanto disposto dalla vigente legislazione in materia, in caso di autorizzazione da parte dell'Ente competente, lo scarico deve essere assoggettato alle prescrizioni e ai limiti necessari per garantire la capacità autodepurativa del corpo ricettore e la difesa delle acque sotterranee come previsto al comma 9 dell'art. 124, D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. ;

L'Azienda USL di Ferrara-UOC Igiene Pubblica, nel parere favorevole Prot. n. 50872/2025 precedentemente citato indica, in particolare, le seguenti prescrizioni:

- in caso di segnalazioni di disagio odorigeno che dovessero persistere nonostante la messa in atto delle azioni già previste in AUA, dovranno essere proposte ed attuate ulteriori campagne di monitoraggio e azioni di mitigazione aggiuntive da implementare all'interno del sito;
- vengano applicate le indicazioni annuali dei Piani Arboviroso della Regione e del Comune territorialmente competente, al fine di evitare la proliferazione di insetti vettori di malattie infettive, estese a tutta l'area e ai bacini di raccolta delle acque;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, facendo proprie:

- le prescrizioni indicate nelle Relazioni Tecniche/Pareri precedentemente citati;
- il parere del Consorzio di Bonifica sopra citato, **assoggettando conseguentemente lo scarico "S2" ai limiti più cautelativi della Tab. 4, dell'allegato 5, alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06** e di prescrivere misure di controllo degli stessi, al fine di verificarne il rispetto e la necessità di adeguamento del sistema di depurazione;

VISTI:

il D.Lgs 3 Aprile 2006, n.152 – *Norme in materia ambientale*;

il D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160 - *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive*, e il DM 10/11/2011 - *Misure per l'attuazione dello sportello unico*;

il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - *Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35*;

il Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003, n. 387 - *Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*;

il Decreto Direttoriale MinAmbiente 28 Giugno 2023, n. 309 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera "Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività";

VISTO CHE:

il D.Lgs 152/2006 e s.m.i., "Norme in materia ambientale" alla parte V - "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", disciplina le autorizzazioni in via ordinaria (art. 269) per gli stabilimenti il cui esercizio produce emissioni in atmosfera. Lo stesso decreto definisce anche impianti ed attività in deroga (art.272 c.2) il cui esercizio può essere iniziato decorsi 45 giorni dalla comunicazione di adesione alle Autorizzazioni di Carattere Generale (ACG) adottate dalla Regione; Qualora invece tali attività siano previste nell'ambito di stabilimenti in cui sono presenti anche impianti e attività non previsti in autorizzazioni generali, l'intero stabilimento è soggetto alle autorizzazioni di cui all'articolo 269, come precisato all'ar. 272 comma 2 del medesimo decreto, come nel caso del progetto presentato dalla Ditta richiedente l'AUA citata in premessa;

con Determinazione n. 4606 del 04/06/1999 la Regione Emilia Romagna ha approvato i Criteri CRIAER per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

con la Delibera di G.R. n. 1495 del 24.10.2011 la Regione Emilia Romagna ha emanato i: "Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas";

con la Delibera di G.R. n. 1496 del 24.10.2011 la Regione Emilia Romagna ha emanato le: "Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/09 - Approvazione degli allegati relativi all'Autorizzazione di Carattere Generale per impianti di produzione di energia con motori a cogenerazione elettrica aventi potenza termica nominale compresa fra 3 e 10 MWt alimentati a biogas, ai sensi degli articoli 271 comma 3 e 272 comma 2 del D.Lgs 152/2006 - Norme in materia ambientale";

la Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n. 1053 del 9 Giugno 2003 ha emanato la "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 Maggio 1999 n. 152 e ss.mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

in attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14 Febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

la Parte Terza del D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 Maggio 1999, n. 152;

con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

la Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n. 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le Direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.;

con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18 Dicembre 2006, vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e

delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/05”;

la legge 26 Ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”, stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione;

in attuazione dell'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la Legge Regionale 9 Maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico, detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;

con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante 'Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001 n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

il Decreto Presidente della Repubblica 19 Ottobre 2011, n. 277 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”;

il D.Lgs 152/06 “Norme in materia ambientale” all’art. 112 prevede al comma 1 la Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue ed al comma 2 che le regioni disciplinano le attività di utilizzazione agronomica di cui al comma 1;

la Legge Regionale n. 4/07 detta le regole per lo spandimento sul suolo agricolo dei reflui zootecnici e applica le disposizioni contenute nel Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione con Delibera n. 96/2007;

successivamente la Regione Emilia-Romagna ha approvato il nuovo Regolamento Regionale n. 2 in data 19 Marzo 2024, avente ad oggetto le disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue;

tutte le aziende agricole che effettuano lo spandimento agronomico dei reflui zootecnici sul suolo sono tenute a presentare una Comunicazione di spandimento ad Arpae, così come disposto dalla Legge Regionale 30 luglio 2015 n.13, che assegna ad Arpae le funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale;

VISTE:

la L. 7 Agosto 1990, n. 241 - *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;

la D.G.R. 21 Dicembre 2015, n. 2204 – *Approvazione del Modello per la richiesta di AUA*;

la D.G.R. 31 Ottobre 2016, n. 1795 – *Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005* - ed in particolare l’art.5 e gli

Allegati L ed M della direttiva;

VISTI inoltre:

il D.Lgs 14 Marzo 2013, n. 33 - *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni d parte delle pubbliche amministrazioni*” e ss.mm.ii.;

la Legge 6 Novembre 2012, n. 190 - *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*;

il D.Lgs 25 Maggio 2016, n. 97 - *Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 Agosto 2015, n. 124*;

il D.Lgs 6 Settembre 2011, n. 159 - *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;

RICHIAMATE:

la D.D.G. n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

DATO ATTO CHE

fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2016-3407 del 19.09.2016, come modificato con atto n. DET-AMB-2024-3200 del 04.06.2024;

DATO ATTO CHE:

la responsabile del procedimento Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis l.241/1990;

in base alla Delibera n. DEL-2022-163 del 22.12.2022, che assegna l'incarico di Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, il titolare del trattamento dei dati è la Dr.ssa Valentina Beltrame;

le informazioni di cui all'art.13 del D.Lgs n. 196/2003 sono contenute nell'*Informativa per il trattamento dei dati personali* consultabile presso la segreteria di Arpae SAC Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna n. 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

con la Determinazione n. 17/2024 il Dott. Marco Roverati è stato assunto a tempo indeterminato presso l'A.A.C. Centro - Ferrara come dirigente ambientale, ruolo tecnico, a decorrere dal 01.02.2024;

con Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-91 del 29.08.2024, al Dott. Marco Roverati è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, con decorrenza dal 01.09.2024;

che la Ditta VITTORIA BIOENERGIA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo il Tariffario delle prestazioni Arpae di cui alla D.G.R. N. 926 del 05.06.2019;

DETERMINA

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate anche ai fini della sua interpretazione:

1. **di ADOTTARE la presente Autorizzazione Unica Ambientale** (A.U.A.) ed i suoi allegati a favore della Ditta **VITTORIA BIOENERGIA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA**, con sede legale nel Comune di Milano (MI), Corso di Porta Vittoria n. 4, Codice Fiscale e P.IVA n. 03072451200, per la MODIFICA SOSTANZIALE dell'attività relativa all'esercizio di un **impianto per la produzione di biometano con capacità produttiva di 500 Sm³/h, ottenuto dalla riconversione dell'impianto esistente di produzione di biogas**, autorizzato con atto di A.U.A. n. DET-AMB-2016-3407 del 19.09.2016, come modificato con atto n. DET-AMB-2024-3200 del 04.06.2024 e localizzato nel Comune di Argenta (FE), Via Tamerischi n. 16, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
ACQUA	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs n. 152/06 (articoli 124 e 125)	ARPAE e COMUNE
ARIA	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO	Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/06	ARPAE
RUMORE	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal D.P.R. n. 227/11	COMUNE

con l'effetto di **SOSTITUIRE** la precedente Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2016-3407 del 19.09.2016, adottato da Arpae SAC – Ferrara, come modificato con atto n. DET-AMB-2024-3200 del 04.06.2024;

2. **di STABILIRE** che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di

cui al punto 1. sono contenute nei seguenti allegati:

- “**Allegato ACQUA**” con acclusa planimetria di riferimento
- “**Allegato ARIA**” con acclusa planimetria di riferimento
- “**Allegato EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO**”
- “**Allegato IMPATTO ACUSTICO**”

3. di FARE SALVA l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente A.U.A., come a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;
4. di DISPORRE che il presente atto diventa pienamente efficace in sostituzione della previgente A.U.A. dalla data di messa in esercizio delle emissioni in atmosfera e degli scarichi idrici, nella configurazione autorizzata con il presente atto;
5. di STABILIRE che gli Allegati “ACQUA”, “ARIA”, “EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO” e “IMPATTO ACUSTICO” al presente atto sostituiscono le prescrizioni indicate negli atti n. 3407/2016 e n. 3200/2024, sopra citati;
6. di PRECISARE che la presente determina è valida dal giorno della sua adozione da parte di Arpae - SAC Ferrara (quale autorità competente), che essa dovrà confluire nel provvedimento conclusivo del SUE dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie (ex art.2, co.1, lett.b del D.P.R. n. 59/2013), e che la sua esecutività ed efficacia costitutiva (L. 241/1990, art.21-quater) per l'impresa istante decorrerà dal giorno di rilascio da parte del SUE;
7. di STABILIRE che **la presente A.U.A. ha durata pari a 15 (quindici) anni** a decorrere dal giorno di rilascio da parte del SUE e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;
8. di informare che eventuali modifiche all'A.U.A. debbono essere richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;
9. di informare che le norme settoriali rimarranno comunque valide per tutto quanto non previsto o regolato dal D.P.R. n. 59/2013, in particolare, si rimanda a quanto indicato all'art.1 (fatta salva la possibilità di accertamento di competenza di tutti gli organi di controllo in materia ambientale) in merito alle autorità amministrative competenti al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida;
10. di trasmettere la presente determina di adozione dell'AUA al SUE dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante;
11. di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale entro 60 (sessanta) giorni oppure, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di rilascio da parte del SUE dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie;

12. di informare che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di Arpae, e di informare che il procedimento amministrativo inerente il presente atto è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di Arpae;
13. di informare che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche in corso da parte del SUE dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie in materia di antimafia ai sensi del D.Lgs n. 159/2011;
14. di informare che eventuali modifiche/sostituzioni del gestore dell'impianto, autorizzato con il presente atto, richiede una espressa istanza di voltura/subentro della presente autorizzazione, da presentare a firma congiunta del cedente e del cessionario, con allegata la documentazione probante la cessione della disponibilità/detenzione dell'impianto da parte del dante causa.

Il Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dott. Marco Roverati
Firmato Digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.